

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2459

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BAIO DOSSI, MANZIONE, BOREA, SEMERARO, MEDURI, RIGONI, TONINI, D’AMICO, SOLIANI, DATO, GAGLIONE, DETTORI, GUBERT, VERALDI, TOIA, PERUZZOTTI, COLETTI, AGONI, BOLDI, VITALI, BIANCONI, GIARETTA, BETTONI BRANDANI, IOANNUCCI, VALLONE, FORMISANO, CHIRILLI, GUASTI, CARRARA, FABBRI, BRUTTI Paolo, BUCCIERO, DONATI, FRANCO Vittoria e AGOGLIATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2003

—————

Interventi in materia di dispositivi di sicurezza nelle autovetture

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro Paese, circa la metà degli accessi al pronto soccorso e dei decessi dovuti a incidenti riguarda persone alle guida di veicoli.

Numerosi studi sulle cause degli incidenti hanno dimostrato che l'uso delle cinture di sicurezza riduce del 45 per cento il rischio di lesioni gravi o fatali: la funzione della cintura di sicurezza è infatti quella di limitare, in caso di urto o di manovre improvvise, il movimento in avanti degli occupanti dell'autovettura, così da ridurre il rischio che essi vengano proiettati violentemente contro il volante, il parabrezza od il cruscotto.

Indossare la cintura è una precisa regola di comportamento la cui violazione è severamente punita dall'ordinamento, che anche di recente - attraverso le disposizioni del nuovo codice della strada - ha inasprito l'apparato sanzionatorio conseguente alla sua inosservanza.

In Italia l'obbligo dell'uso della cintura di sicurezza è stato introdotto nel 1988, e il loro mancato uso è sanzionato dall'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che, al comma 8, dispone che «chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

Il presente disegno di legge intende però affrontare la questione sotto un diverso e specifico profilo di prevenzione che, accanto all'apparato sanzionatorio, tende a incentivare l'introduzione di meccanismi «automatici» degli automobilisti nell'utilizzare i dispositivi di sicurezza.

In particolare, si ritiene di intervenire con un'azione positiva, volta a incidere sulla mentalità del guidatore, attivando strumenti di persuasione coatta: prevedere che le autovetture vengano dotate di un dispositivo denominato «segnalatore acustico di sicurezza», che emetta nell'abitacolo un segnale acustico persistente fino all'avvenuto allacciamento delle cinture di sicurezza. Tale dispositivo dovrebbe poter essere disattivato, attraverso un codice personale in dotazione a ciascuna vettura, solo nelle circostanze per le quali il codice della strada esenta espressamente dall'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza (articolo 1). Si tratta, in particolare, delle seguenti categorie di persone, indicate all'articolo 172, comma 3, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;

c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da

piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;

e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;

f) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità sanitarie di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza;

g) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede inoltre che tale equipaggiamento di sicurezza diventi obbligatorio per le autovetture nuove solo dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in modo da consentire alle case costruttrici di adeguarsi per tempo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Modifica dell'articolo 72 del nuovo codice della strada)

1. All'articolo 72, comma 2, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo la lettera *a*), è inserita la seguente:

«*a-bis*) dispositivo di segnalazione acustica persistente del mancato allacciamento delle cinture di sicurezza ovvero di mancata attivazione dei sistemi di ritenuta e protezione; il dispositivo, le cui caratteristiche costruttive sono indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, deve risultare disattivabile manualmente dal conducente solo attraverso l'utilizzo di un codice personale in dotazione al veicolo, in corrispondenza dei casi di cui all'articolo 172, comma 3».

Art. 2

(Obbligo di equipaggiamento del segnalatore acustico di sicurezza)

1. Dopo sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli autoveicoli nuovi in commercio adibiti al trasporto di persone devono essere dotati del segnalatore acustico di sicurezza di cui all'articolo 72, comma 2, lettera *a-bis*), del nuovo codice della strada, di cui al citato decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotta dall'articolo 1 della presente legge.